



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO – LEGGE 6 aprile 2022 n.58

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visti i presupposti di necessità ed urgenza di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n. 183 e all'articolo 12 della Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n. 184 e precisamente:

- *la necessità di mantenere, anche nell'attuale periodo di cessata emergenza sanitaria, la possibilità, per i consigli di amministrazione ed i consigli direttivi delle persone giuridiche, enti ed organismi in genere, di effettuare le adunanze anche da remoto;*
- *l'urgenza di confermare legislativamente tale disposizione al fine evitare un vuoto normativo e una soluzione di continuità, dal punto di vista operativo, con conseguente irregolarità, illegittimità e invalidità di dette adunanze e relative deliberazioni.*

Vista la delibera del Congresso di Stato n.29 adottata nella seduta del 4 aprile 2022;

Visti l'articolo 5, comma 2, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 9, comma 1, e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto-legge:

MODIFICA DEL DECRETO - LEGGE 29 MARZO 2020 N.56 E SUCCESSIVE MODIFICHE E DISPOSIZIONI PER L'USO DELLA TELECONFERENZA/VIDEOCONFERENZA NELLE ADUNANZE

Articolo Unico

1. L'articolo 1, comma 1, del Decreto - Legge 29 marzo 2020 n.56 e successive modifiche è così modificato:

“1. E' data facoltà di tenere tutte le riunioni assembleari, di tutte le persone giuridiche ed enti anche in deroga alle disposizioni di legge vigenti e/o statutarie con la forma della teleconferenza/videoconferenza con le modalità e il rispetto di quanto espressamente disciplinato negli articoli che seguono del presente decreto - legge.”

2. E' abrogato l'articolo 9 del Decreto - Legge 29 marzo 2020 n.56.

3. Le disposizioni di cui al Decreto - Legge 29 marzo 2020 n.56 e successive modifiche si applicano anche a tutte le adunanze dei consigli di amministrazione e di direttivi di tutte le persone giuridiche ed enti nonché alle assemblee e riunioni condominiali anche in deroga alle disposizioni di legge vigenti e/o statutarie ad eccezione di quelle che, a norma di legge, richiedono la forma dell'atto pubblico.

4. Sono fatti salvi gli effetti degli atti e delle deliberazioni assunte nell'ambito di adunanze e riunioni convocate e gestite a norma del Decreto - Legge 29 marzo 2020 n.56 e successive modifiche.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 6 aprile 2022/1721 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Oscar Mina – Paolo Rondelli

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Elena Tonnini